



# Comune di Bore



Provincia di Parma

Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341

---

---

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE**  
**NEL LOTTO "A" DELLE STRADE COMUNALI**  
**PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1**  
**DEFINIZIONE e DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE RELATIVO AL LOTTO "A" DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025 secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.  
Il servizio viene affidato a far data dal giorno 01 Novembre 2023 fino al giorno 30 Aprile 2025. Il singolo periodo di svolgimento coincide con la stagione invernale dell'anno considerato. Per stagione invernale si intende il periodo dal 15 novembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo. In caso di nevicate in altri periodi dell'anno, l'impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità.

**Art. 2**  
**OGGETTO e AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto è il servizio di sgombero neve nelle strade comunali comprese nel lotto "A" del quale fanno parte le seguenti strade:

<b>Lotto A - Percorso</b>	
Bore Capoluogo e piazze Comunali	2400
Strada Comunale da SP 359 a Campo Sportivo	350
Via I. Ferrari Salvi - Cimitero Bore	200
Incroci sulle vie trattate e parcheggi Cimiteriali (Bore-Metti) sulla linea Franchi - Monte Ralli	2800
Diramazione Caseificio	100
Loc. Mortarelli	300
Ralli - Casa Ori	500
Zermani - Orsi - incrocio Ca Malano	2100
Villa Zani - Ca Malano	1000
<b>Totale</b>	<b>9750</b>

2. Per compiere n. 1 servizio completo delle strade sopra indicate è stata calcolata la seguente tariffa:  
"Servizio di sgombero neve con n. 1 trattore munito di catene da neve e lama spartineve singola o a V, omologata e collaudata secondo le norme vigenti, condotto da personale idoneo e in possesso di adeguata formazione professionale, compresi i trasferimenti da una diramazione all'altra, incluso il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'allestimento del mezzo ed ogni altro onere necessario al corretto svolgimento del servizio": **Per ogni giro completo delle strade del lotto "A" - € 450,00 (Iva esclusa).**

La selezione della ditta affidataria avverrà sulla base della miglior offerta calcolata applicando il maggior ribasso unico percentuale formulato sull'importo unitario di € 450,00.

3. In aggiunta alle quotazioni economiche sopra indicate, l'Amministrazione riconoscerà un bonus denominato "fermo macchina" per ogni lotto e per ogni stagione invernale così modulato: pari a € 1.350,00 più € 150,00 (oltre IVA di legge), per oneri di sicurezza. Per importi di fatturazione superiori ad € 15.000,00 non sarà riconosciuto nessuna indennità per il fermo macchina.

### **Art. 3**

#### **IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO**

1. L'importo stimato complessivo del servizio di sgombero neve relativo ai lotti indicati, afferenti le strade comunali:
  - per l'annualità 2023, stimato in € 9.137,60 IVA compresa;
  - per l'annualità 2024 stimato in € 23.050,00 IVA compresa;
  - per l'annualità 2025 stimato in € 28.000,00 IVA compresa.

### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio si intende autonomamente ed automaticamente coordinato; esso deve avere inizio quando lo spessore della neve raggiunge i cm 6 (sei) o quando le condizioni meteorologiche impongono un tempestivo avvio dello sgombero strade – per esempio quando, seppur non ancora raggiunti i cm 6 di neve a terra, l'intensità della nevicata e le condizioni meteo generali lasciano intendere l'avvio di copiose precipitazioni. La prestazione dovrà essere effettuata con partenza dall'abitato di Bore Capoluogo, in direzione valle.
2. L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa o televisione o trasmesse da parte della Provincia o dalla Prefettura di Parma.
3. Il servizio di sgombero neve potrà essere attivato anche su chiamata telefonica da parte del personale dell'ufficio tecnico e dovrà iniziare entro 60 minuti dal verificarsi delle condizioni di intervento. Il servizio potrà essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione di lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui marciapiedi, nel caso si verificano forti abbassamenti della temperatura diurna o notturna, oppure per impedirne la formazione in concomitanza di nevicatae.
4. In caso di particolari necessità o di situazioni urgenti e contingenti l'impresa aggiudicataria dovrà intervenire dando priorità ai tratti stradali indicati dal personale dell'ufficio tecnico comunale.
5. Ove non venga impartita nessuna istruzione lo svolgersi del servizio avverrà con una successione ordinata dei tratti stradali secondo criteri di razionalità ed efficienza.
6. Il servizio dovrà svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell'intervento.
7. E' comunque obbligatorio, ad ogni intervento, comunicare ai referenti dell'Amministrazione Comunale, l'ora di inizio del servizio. In caso contrario l'intervento non sarà ritenuto autorizzato e come tale non contabilizzabile.
8. In caso di neve residua sulla sede stradale a causa di temperature estremamente basse, quando le successive condizioni ambientali lo consentiranno (innalzamento della temperatura sopra gli 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio.
9. L'appaltatore è obbligato a trasmettere al personale comunale incaricato uno specifico rapporto da compilarsi giornalmente, indicando le zone di intervento, i mezzi impegnati e le ore di effettivo utilizzo. Tale rapporto dovrà essere controfirmato dal personale comunale incaricato, e costituirà documento comprovante l'entità del lavoro svolto e dovrà essere obbligatoriamente allegato alle fatture.

**Art. 5**  
**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente capitolato.
2. Nella prestazione dei servizi in oggetto l'appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.  
L'appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.
3. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Ufficio Tecnico, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori; la polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa con l'ultimazione dello stesso e deve avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.
5. Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
6. Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle eventuali imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore non presenti analoga polizza assicurativa.

**Art. 6**  
**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI  
DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

1. L'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 36 del 31/03/2023.

**Art. 7**  
**MEZZI UTILIZZATI – SICUREZZA E DISPOSIZIONI**

1. Il mezzo che verrà utilizzato per l'esecuzione del servizio dovrà essere idoneo allo sgombero anche in corrispondenza dei tratti lungo i quali la carreggiata stradale presenta larghezza minore pari a metri 2,80.
2. È facoltà della ditta appaltatrice predisporre un secondo mezzo per l'esecuzione del servizio nei tratti di strada con larghezza ridotta.

3. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza.
4. L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
5. I mezzi utilizzati nel servizio dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per il servizio in oggetto e per la circolazione su strade pubbliche, provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati, forniti di carburante, dotazioni di ricambio per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, in modo da garantire uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
6. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**Art. 8**  
**FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO**  
**DI MEZZI INTEGRATIVI**

1. In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.
2. Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati, slavine e valanghe e la riduzione delle sponde laterali, l'Amministrazione Comunale potrà fare intervenire, a proprie spese, mezzi di altre imprese.

**Art. 9**  
**PENALI**

1. Ogniqualvolta l'appaltatore esegua un singolo intervento in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00. L'appaltatore, in particolare, ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora dalla richiesta d'intervento o dall'ordine di servizio.
2. Nel caso di ritardo superiore ad un'ora dalla chiamata da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa ed addebitando le relative spese all'appaltatore stesso.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

**Art. 10**  
**SUBAPPALTO**

1. La disciplina del subappalto, di cui all'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, trova applicazione nell'ambito del presente appalto di servizi.
2. In sede di selezione del contraente quest'ultimo dovrà comunicare alla stazione appaltante la volontà di avvalersi del subappalto e gli importi e la natura delle prestazioni da svolgere in subappalto.
3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. L'appaltatore dovrà provvedere al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto.
5. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023.

**Art. 11**  
**RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Art. 12**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo D. Lgs. 36 del 31/03/2023.

**Art. 13**  
**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno oggetto di procedimento conciliativo; in caso di mancato accordo nella procedura conciliativa sarà adito il foro di Parma.
2. Nelle more di risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Bore, li 01/09/2023

Il Responsabile del servizio tecnico  
Dott. Diego Giusti



# Comune di Bore



Provincia di Parma

Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341

---

---

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE**  
**NEL LOTTO “B” DELLE STRADE COMUNALI**  
**PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1**  
**DEFINIZIONE e DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE RELATIVO AL LOTTO "A" DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025 secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.  
Il servizio viene affidato a far data dal giorno 01 Novembre 2023 fino al giorno 30 Aprile 2025. Il singolo periodo di svolgimento coincide con la stagione invernale dell'anno considerato. Per stagione invernale si intende il periodo dal 15 novembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo. In caso di nevicate in altri periodi dell'anno, l'impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità.

**Art. 2**  
**OGGETTO e AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto è il servizio di sgombero neve nelle strade comunali comprese nel lotto "B" del quale fanno parte le seguenti strade:

<b>Lotto B - Percorso</b>	
Villa Franchi centro - e diramazioni	200
Diramazioni Bastiani - Segadella - Malinverno	200
Villa Salvi - Case Boveri - Salvi - Olmedi - Borghi	1300
Villa Ferrari - Ferrari - Pereto	600
Villa Pereto - Chiesa San Rocco	800
Diramazione Ralli - San Rocco Chiesa - Metti	2200
Cimitero Metti - Raffi	200
Villa Raffi - Costa - Crocetta	800
Villa Rovina	1000
Strada Villora - Antenna	2000
<b>Totale</b>	<b>9300</b>

2. Per compiere n. 1 servizio completo delle strade sopra indicate è stata calcolata la seguente tariffa:  
"Servizio di sgombero neve con n. 1 trattore munito di catene da neve e lama spartineve singola o a V, omologata e collaudata secondo le norme vigenti, condotto da personale idoneo e in possesso di adeguata formazione professionale, compresi i trasferimenti da una diramazione all'altra, incluso il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'allestimento del mezzo ed ogni altro onere necessario al corretto svolgimento del servizio": **Per ogni giro completo delle strade del lotto "B" - € 400,00 (Iva esclusa).**

La selezione della ditta affidataria avverrà sulla base della miglior offerta calcolata applicando il maggior ribasso unico percentuale formulato sull'importo unitario di € 400,00.

3. In aggiunta alle quotazioni economiche sopra indicate, l'Amministrazione riconoscerà un bonus denominato "fermo macchina" per ogni lotto e per ogni stagione invernale così modulato: pari a € 1.350,00 più € 150,00 per oneri di sicurezza.  
Per importi di fatturazione superiori ad € 15.000,00 non sarà riconosciuto nessuna indennità per il fermo macchina.

### **Art. 3**

#### **IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO**

1. L'importo stimato complessivo del servizio di sgombero neve relativo ai lotti indicati, afferenti le strade comunali:
  - per l'annualità 2023, stimato in € 9.137,60 IVA compresa;
  - per l'annualità 2024 stimato in € 23.050,00 IVA compresa;
  - per l'annualità 2025 stimato in € 28.000,00 IVA compresa.

### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio si intende autonomamente ed automaticamente coordinato; esso deve avere inizio quando lo spessore della neve raggiunge i cm 6 (sei) o quando le condizioni meteorologiche impongono un tempestivo avvio dello sgombero strade – per esempio quando, seppur non ancora raggiunti i cm 6 di neve a terra, l'intensità della nevicata e le condizioni meteo generali lasciano intendere l'avvio di copiose precipitazioni.
2. L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa o televisione o trasmesse da parte della Provincia o dalla Prefettura di Parma.
3. Il servizio di sgombero neve potrà essere attivato anche su chiamata telefonica da parte del personale dell'ufficio tecnico e dovrà iniziare entro 60 minuti dal verificarsi delle condizioni di intervento. Il servizio potrà essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione di lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui marciapiedi, nel caso si verificano forti abbassamenti della temperatura diurna o notturna, oppure per impedirne la formazione in concomitanza di nevicata.
4. In caso di particolari necessità o di situazioni urgenti e contingenti l'impresa aggiudicataria dovrà intervenire dando priorità ai tratti stradali indicati dal personale dell'ufficio tecnico comunale.
5. Ove non venga impartita nessuna istruzione lo svolgersi del servizio avverrà con una successione ordinata dei tratti stradali secondo criteri di razionalità ed efficienza.
6. Il servizio dovrà svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell'intervento.
7. E' comunque obbligatorio, ad ogni intervento, comunicare ai referenti dell'Amministrazione Comunale, l'ora di inizio del servizio. In caso contrario l'intervento non sarà ritenuto autorizzato e come tale non contabilizzabile.
8. In caso di neve residua sulla sede stradale a causa di temperature estremamente basse, quando le successive condizioni ambientali lo consentiranno (innalzamento della temperatura sopra gli 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio.
9. L'appaltatore è obbligato a trasmettere al personale comunale incaricato uno specifico rapporto da compilarsi giornalmente, indicando le zone di intervento, i mezzi impegnati e le ore di effettivo utilizzo. Tale rapporto dovrà essere controfirmato dal personale comunale incaricato, e costituirà documento comprovante l'entità del lavoro svolto e dovrà essere obbligatoriamente allegato alle fatture.

### **Art. 5**

#### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente capitolato.
2. Nella prestazione dei servizi in oggetto l'appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.  
L'appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.
3. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Ufficio Tecnico, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori; la polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa con l'ultimazione dello stesso e deve avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.
5. Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
6. Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle eventuali imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore non presenti analoga polizza assicurativa.

#### **Art. 6**

#### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

1. L'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 36 del 31/03/2023.

#### **Art. 7**

#### **MEZZI UTILIZZATI – SICUREZZA E DISPOSIZIONI**

1. Il mezzo che verrà utilizzato per l'esecuzione del servizio dovrà essere idoneo allo sgombero in corrispondenza dei tratti lungo i quali la carreggiata stradale presenta la larghezza minore pari a metri 2,80 in particolare in corrispondenza del borgo di Villa Salvi e di Villa Rovina dove si deve intervenire su strade delimitate da muri laterali.
2. È facoltà della ditta appaltatrice predisporre un secondo mezzo per l'esecuzione del servizio nei tratti di strada con larghezza ridotta.
3. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza.
4. L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. I mezzi utilizzati nel servizio dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per il servizio in oggetto e per la circolazione su strade pubbliche, provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati, forniti di carburante, dotazioni di ricambio per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, in modo da garantire uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
6. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**Art. 8**  
**FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO**  
**DI MEZZI INTEGRATIVI**

1. In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.
2. Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati, slavine e valanghe e la riduzione delle sponde laterali, l'Amministrazione Comunale potrà fare intervenire, a proprie spese, mezzi di altre imprese.

**Art. 9**  
**PENALI**

1. Ogniquale volta l'appaltatore esegua un singolo intervento in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00. L'appaltatore, in particolare, ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora dalla richiesta d'intervento o dall'ordine di servizio.
2. Nel caso di ritardo superiore ad un'ora dalla chiamata da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa ed addebitando le relative spese all'appaltatore stesso.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

**Art. 10**  
**SUBAPPALTO**

1. La disciplina del subappalto, di cui all'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, trova applicazione nell'ambito del presente appalto di servizi.
2. In sede di selezione del contraente quest'ultimo dovrà comunicare alla stazione appaltante la volontà di avvalersi del subappalto e gli importi e la natura delle prestazioni da svolgere in subappalto.

3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. L'appaltatore dovrà provvedere al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto.
5. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023.

**Art. 11**  
**RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Art. 12**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo D. Lgs. 36 del 31/03/2023.

**Art. 13**  
**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno oggetto di procedimento conciliativo; in caso di mancato accordo nella procedura conciliativa sarà adito il foro di Parma.
2. Nelle more di risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Bore, li 01/09/2023

Il Responsabile del servizio tecnico  
Dott. Diego Giusti



# Comune di Bore



Provincia di Parma

Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341

---

---

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE**  
**NEL LOTTO "C" DELLE STRADE COMUNALI**  
**PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1**  
**DEFINIZIONE e DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE RELATIVO AL LOTTO "A" DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025 secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.

Il servizio viene affidato a far data dal giorno 01 Novembre 2023 fino al giorno 30 Aprile 2025. Il singolo periodo di svolgimento coincide con la stagione invernale dell'anno considerato. Per stagione invernale si intende il periodo dal 15 novembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo. In caso di nevicate in altri periodi dell'anno, l'impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità.

**Art. 2**  
**OGGETTO e AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto è il servizio di sgombero neve nelle strade comunali comprese nel lotto "C" del quale fanno parte le seguenti strade:

<b>Lotto C - Percorso</b>	
Loc. Fiori - Diramazione SP. 359	600
SP. - Felloni - Ponte Cenedola - Strada Castiglione - Casa Bianca	5600
Villanova	700
Pratogrande - Case Cavedaschi	400
Case Borella	200
Permaletto	200
Silva - Zacchi - Caferrì - Chiesa Cimitero Pozzolo - Molino e diramazioni - Conti	6500
Cimitero Pozzolo - Trattoria - Case Rondanini - Caferrì - Case Bruschi - Frazioni	
- Costa	1100
Roberti	100
Marazzi	200
Ca D'Oro	300
Ponte Rovina - Case Pelata	200
<b>Totale</b>	<b>16100</b>

2. Per compiere n. 1 servizio completo delle strade sopra indicate è stata calcolata la seguente tariffa:

"Servizio di sgombero neve con n. 1 trattore munito di catene da neve e lama spartineve singola o a V, omologata e collaudata secondo le norme vigenti, condotto da personale idoneo e in possesso di adeguata formazione professionale, compresi i trasferimenti da una diramazione all'altra, incluso il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'allestimento del mezzo ed ogni altro onere necessario al corretto svolgimento del servizio": **Per ogni giro completo delle strade del lotto "C" - € 600,00 (Iva esclusa).**

La selezione della ditta affidataria avverrà sulla base della miglior offerta calcolata applicando il maggior ribasso unico percentuale formulato sull'importo unitario di € 600,00.

3. In aggiunta alle quotazioni economiche sopra indicate, l'Amministrazione riconoscerà un bonus denominato "fermo macchina" per ogni lotto e per ogni stagione invernale così modulato: pari a € 1.350,00 più € 150,00 per oneri di sicurezza.

Per importi di fatturazione superiori ad € 15.000,00 non sarà riconosciuto nessuna indennità per il fermo macchina.

### **Art. 3**

#### **IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO**

1. L'importo stimato complessivo del servizio di sgombero neve relativo ai lotti indicati, afferenti le strade comunali:
  - per l'annualità 2023, stimato in € 9.137,60 IVA compresa;
  - per l'annualità 2024 stimato in € 23.050,00 IVA compresa;
  - per l'annualità 2025 stimato in € 28.000,00 IVA compresa.

### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio si intende autonomamente ed automaticamente coordinato; esso deve avere inizio quando lo spessore della neve raggiunge i cm 6 (sei) o quando le condizioni meteorologiche impongono un tempestivo avvio dello sgombero strade – per esempio quando, seppur non ancora raggiunti i cm 6 di neve a terra, l'intensità della nevicata e le condizioni meteo generali lasciano intendere l'avvio di copiose precipitazioni.
2. L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa o televisione o trasmesse da parte della Provincia o dalla Prefettura di Parma.
3. Il servizio di sgombero neve potrà essere attivato anche su chiamata telefonica da parte del personale dell'ufficio tecnico e dovrà iniziare entro 60 minuti dal verificarsi delle condizioni di intervento. Il servizio potrà essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione di lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui marciapiedi, nel caso si verificano forti abbassamenti della temperatura diurna o notturna, oppure per impedirne la formazione in concomitanza di nevicata.
4. In caso di particolari necessità o di situazioni urgenti e contingenti l'impresa aggiudicataria dovrà intervenire dando priorità ai tratti stradali indicati dal personale dell'ufficio tecnico comunale.
5. Ove non venga impartita nessuna istruzione lo svolgersi del servizio avverrà con una successione ordinata dei tratti stradali secondo criteri di razionalità ed efficienza.
6. Il servizio dovrà svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell'intervento.
7. E' comunque obbligatorio, ad ogni intervento, comunicare ai referenti dell'Amministrazione Comunale, l'ora di inizio del servizio. In caso contrario l'intervento non sarà ritenuto autorizzato e come tale non contabilizzabile.
8. In caso di neve residua sulla sede stradale a causa di temperature estremamente basse, quando le successive condizioni ambientali lo consentiranno (innalzamento della temperatura sopra gli 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio.
9. L'appaltatore è obbligato a trasmettere al personale comunale incaricato uno specifico rapporto da compilarsi giornalmente, indicando le zone di intervento, i mezzi impegnati e le ore di effettivo utilizzo. Tale rapporto dovrà essere controfirmato dal personale comunale incaricato, e costituirà documento comprovante l'entità del lavoro svolto e dovrà essere obbligatoriamente allegato alle fatture.

**Art. 5**  
**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente capitolato.
2. Nella prestazione dei servizi in oggetto l'appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.  
L'appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.
3. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Ufficio Tecnico, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori; la polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa con l'ultimazione dello stesso e deve avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.
5. Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
6. Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle eventuali imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore non presenti analoga polizza assicurativa.

**Art. 6**  
**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI  
DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

1. L'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 36 del 31/03/2023.

**Art. 7**  
**MEZZI UTILIZZATI – SICUREZZA E DISPOSIZIONI**

1. Il mezzo che verrà utilizzato per l'esecuzione del servizio dovrà essere idoneo allo sgombero anche in corrispondenza dei tratti lungo i quali la carreggiata stradale presenta larghezza minore pari a metri 2,80.
2. È facoltà della ditta appaltatrice predisporre un secondo mezzo per l'esecuzione del servizio nei tratti di strada con larghezza ridotta.

3. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza.
4. L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
5. I mezzi utilizzati nel servizio dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per il servizio in oggetto e per la circolazione su strade pubbliche, provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati, forniti di carburante, dotazioni di ricambio per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, in modo da garantire uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
6. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**Art. 8**  
**FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO**  
**DI MEZZI INTEGRATIVI**

1. In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.
2. Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati, slavine e valanghe e la riduzione delle sponde laterali, l'Amministrazione Comunale potrà fare intervenire, a proprie spese, mezzi di altre imprese.

**Art. 9**  
**PENALI**

1. Ogniqualvolta l'appaltatore esegua un singolo intervento in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00. L'appaltatore, in particolare, ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora dalla richiesta d'intervento o dall'ordine di servizio.
2. Nel caso di ritardo superiore ad un'ora dalla chiamata da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa ed addebitando le relative spese all'appaltatore stesso.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

**Art. 10**  
**SUBAPPALTO**

1. La disciplina del subappalto, di cui all'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, trova applicazione nell'ambito del presente appalto di servizi.
2. In sede di selezione del contraente quest'ultimo dovrà comunicare alla stazione appaltante la volontà di avvalersi del subappalto e gli importi e la natura delle prestazioni da svolgere in subappalto.
3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. L'appaltatore dovrà provvedere al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto.
5. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023.

**Art. 11**  
**RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Art. 12**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo D. Lgs. 36 del 31/03/2023.

**Art. 13**  
**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno oggetto di procedimento conciliativo; in caso di mancato accordo nella procedura conciliativa sarà adito il foro di Parma.
2. Nelle more di risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Bore, li 01/09/2023

Il Responsabile del servizio tecnico  
Dott. Diego Giusti

